

**Legge federale
sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili
e militari e sui beni militari speciali**
(Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI)

del 13 dicembre 1996 (Stato 19 febbraio 2002)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

vista la competenza della Confederazione in materia di affari esteri¹;

visto l'articolo 64^{bis} della Costituzione federale^{2,3}

visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 1995⁴,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente legge intende consentire il controllo dei beni a duplice impiego e dei beni militari speciali.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali.

² Il Consiglio federale determina quali beni a duplice impiego e quali beni militari speciali, oggetto di misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.

³ La presente legge è applicabile soltanto in quanto non siano applicabili la legge federale del 13 dicembre 1996⁵ sul materiale bellico e la legge del 23 dicembre 1959 sull'energia nucleare⁶.

RU **1997** 1697

¹ A questa attribuzione di competenza corrisponde l'art. 54 cpv. 1 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS **101**).

² [CS **1 3**]. A questa disposizione corrisponde l'art. 123 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS **101**).

³ Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU **2002** 248 256; FF **2000** 2971).

⁴ FF **1995** II 1106

⁵ RS **514.51**; FF **1996** V 850

⁶ RS **732.0**

Art. 3 Definizioni

Nella presente legge valgono le seguenti definizioni:

- a. *beni*: merci, tecnologie e software;
- b. *beni a duplice impiego*: beni utilizzabili a fini civili e militari;
- c. *beni militari speciali*: beni concepiti o modificati a fini militari, pur non essendo armi, munizioni, esplosivi, oggetti da combattimento o per l'istruzione al combattimento, come pure velivoli d'esercitazione con punti d'aggancio;
- d. *tecnologia*: informazioni specifiche, in genere non accessibili al pubblico e che non servono alla ricerca scientifica fondamentale, necessarie allo sviluppo, alla fabbricazione o all'utilizzazione di un bene;
- e. *mediazione*: attività intese a creare le condizioni necessarie alla conclusione di contratti o la conclusione di contratti qualora le prestazioni siano fornite da terzi, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i beni.

Sezione 2: Misure di controllo**Art. 4** Applicazione di accordi internazionali

In applicazione di accordi internazionali, il Consiglio federale può:

- a. introdurre l'obbligo dell'autorizzazione e l'obbligo della dichiarazione come pure ordinare misure di sorveglianza concernenti:
 - 1.⁷ la ricerca, lo sviluppo, la fabbricazione, il deposito, il trasferimento e l'utilizzazione di beni;
 2. l'importazione, l'esportazione, il transito e la mediazione di beni;
- b. emanare prescrizioni in materia d'ispezione.

Art. 5 Sostegno ad altre misure internazionali

Per sostenere misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale e per quanto tali misure siano sostenute anche dai principali partner commerciali della Svizzera, il Consiglio federale può, per l'importazione, l'esportazione, il transito e la mediazione di beni:

- a. introdurre l'obbligo dell'autorizzazione e l'obbligo della dichiarazione;
- b. ordinare misure di sorveglianza.

⁷ Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248 256; FF 2000 2971).

Art. 6 Rifiuto dell'autorizzazione

¹ L'autorizzazione è rifiutata se l'attività prevista contravviene:

- a. ad accordi internazionali;
- b. a misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale, sostenute dalla Svizzera.

^{1bis} L'autorizzazione è pure rifiutata se vi è motivo di ritenere che l'attività prevista è destinata a sostenere cerchie terroristiche o il crimine organizzato.⁸

² L'autorizzazione per beni militari speciali è pure rifiutata qualora le Nazioni Unite o Stati che con la Svizzera partecipano a misure internazionali di controllo delle esportazioni, come pure i principali partner commerciali della Svizzera, vietano l'esportazione di tali beni.

Art. 7 Revoca dell'autorizzazione

¹ L'autorizzazione è revocata se, dopo il rilascio, le circostanze si sono modificate in modo tale che sono adempiute le condizioni di un rifiuto secondo l'articolo 6.

² L'autorizzazione può essere revocata se le condizioni e gli oneri ad essa connessi non sono rispettati.

Art. 8 Misure nei confronti di singoli Paesi di destinazione

¹ In applicazione di accordi internazionali, il Consiglio federale può escludere il rilascio dell'autorizzazione per taluni Paesi di destinazione.

² Il Consiglio federale può prevedere agevolazioni o eccezioni a misure di controllo nei confronti di taluni Paesi di destinazione, in particolare per:

- a. Parti ad accordi internazionali; o
- b. Paesi che partecipano alle misure di controllo non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale, sostenute dalla Svizzera.

Sezione 3: Sorveglianza**Art. 9** Obbligo d'informazione

¹ Chi presenta una domanda di autorizzazione o è titolare di un'autorizzazione è tenuto a fornire agli organi di controllo tutte le informazioni e i documenti necessari per la valutazione globale o per i relativi controlli.

² Chi sottostà in un altro modo alle misure di controllo della presente legge è pure tenuto all'obbligo d'informazione.

⁸ Introdotto dal n. I 4 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248 256; FF 2000 2971).

Art. 10 Attribuzioni degli organi di controllo

¹ Gli organi di controllo sono autorizzati ad accedere durante le ore normali di lavoro e senza preavviso, nei locali commerciali delle persone tenute a fornire informazioni, a ispezionarli e a prendere atto di tutti i fascicoli e documenti utili. Sequestrano il materiale a carico. Sono fatte salve le prescrizioni più severe che si applicano se vi è sospetto di reato.

² Per i controlli, essi possono farsi assistere dalle polizie cantonali e comunali, dagli organi d'inchiesta dell'Amministrazione delle dogane. Se vi sono indizi di infrazioni alla presente legge, possono fare intervenire gli organi di polizia federali competenti.

³ Gli organi di controllo possono, nel quadro degli obiettivi della presente legge, trattare dati personali. Tra i dati personali degni di particolare protezione, possono essere trattati soltanto quelli concernenti procedimenti e sanzioni amministrative o penali. Possono essere trattati ulteriori dati personali degni di particolare protezione, se indispensabili per la trattazione del singolo caso.

⁴ Essi sono tenuti al segreto d'ufficio e adottano nel loro ambito tutte le precauzioni necessarie per evitare lo spionaggio economico.

Sezione 4: Procedura e rapporti**Art. 11** Competenza e procedura

Il Consiglio federale designa i servizi competenti e disciplina i dettagli della procedura. Il controllo alla frontiera compete agli organi di dogana.

Art. 12⁹ Rimedi giuridici

La procedura di ricorso contro decisioni fondate sulla presente legge è retta dalle disposizioni generali della procedura amministrativa federale.

Art. 13 Rapporto

Il Consiglio federale informa l'Assemblea federale sull'applicazione della presente legge nei rapporti sulla politica economica esterna.

⁹ Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248 256; FF 2000 2971).

Sezione 5: Disposizioni penali

Art. 14 Crimini e delitti

¹ Chiunque, intenzionalmente:

- a. senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione;
- b. senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero;
- c. in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo;
- d. omette di notificare merci destinate all'importazione, all'esportazione, in transito o destinate alla mediazione, o presenta una falsa dichiarazione all'atto dell'importazione, dell'esportazione, del transito o della mediazione;
- e. esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione;
- f. procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti,

è punito con la detenzione o con la multa sino a un milione di franchi.

² Nei casi gravi, la pena è della reclusione fino a dieci anni. In via accessoria può essere pronunciata la multa fino a cinque milioni di franchi.

³ Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della detenzione fino a sei mesi o della multa fino a 100 000 franchi.

Art. 15 Contravvenzioni

¹ Chiunque, intenzionalmente:

- a. rifiuta di fornire informazioni, documenti o l'accesso ai locali commerciali secondo gli articoli 9 e 10 capoverso 1 o fornisce false indicazioni in merito;
- b. contravviene in altro modo a una disposizione della presente legge o a una disposizione esecutiva o a una decisione emanata sotto la comminatoria della pena prevista dal presente articolo, senza che tale comportamento sia punibile secondo un'altra fattispecie penale,

è punito con l'arresto o la multa fino a 100 000 franchi.

² Il tentativo e la complicità sono punibili.

³ Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 40 000 franchi.

⁴ L'azione penale si prescrive in cinque anni. In caso d'interruzione, il termine ordinario della prescrizione non può essere superato di più della metà.

Art. 15a¹⁰ Inosservanza di prescrizioni d'ordine

¹ È punito con una multa fino a 5000 franchi chiunque, per negligenza o intenzionalmente, contravviene a:

- a. una disposizione della presente legge o a una prescrizione esecutiva, la cui infrazione è dichiarata punibile;
- b. una decisione emanata con riferimento a una pena prevista nel presente articolo.

² In casi poco gravi, invece della pena può essere pronunciato un ammonimento.

Art. 16 Infrazioni commesse nell'ambito della conduzione aziendale

Se l'infrazione è commessa nell'ambito della conduzione aziendale, è applicabile l'articolo 6 della legge federale sul diritto penale amministrativo¹¹.

Art. 17 Confisca di materiale

Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca del materiale in causa se e nella misura in cui non è data la garanzia di un ulteriore impiego conforme al diritto. Il materiale confiscato come pure il prodotto eventuale della realizzazione sono devoluti alla Confederazione.

Art. 18 Giurisdizione, obbligo di denuncia

¹ Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni ai sensi degli articoli 14 e 15 sottostanno alla giurisdizione penale federale.¹²

^{1bis} Le infrazioni di cui all'articolo 15a sono perseguite e giudicate secondo la legge federale del 22 marzo 1974¹³ sul diritto penale amministrativo.¹⁴

¹⁰ Introdotta dal n. I 4 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU **2002** 248 256; FF **2000** 2971).

¹¹ **RS 313.0**

¹² Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU **2002** 248 256; FF **2000** 2971).

¹³ **RS 313.0**

¹⁴ Introdotta dal n. I 4 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU **2002** 248 256; FF **2000** 2971).

² Le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni e al controllo, gli organi di polizia cantonali e comunali nonché le autorità doganali sono tenuti a denunciare al Ministero pubblico della Confederazione le infrazioni alla presente legge che hanno accertato o di cui hanno avuto notizia nell'esercizio delle loro funzioni.

Sezione 6: Collaborazione tra le autorità

Art. 19 Assistenza amministrativa in Svizzera

Le autorità federali competenti come pure gli organi di polizia cantonali e comunali sono autorizzati a comunicarsi e a comunicare alle autorità di vigilanza competenti i dati necessari all'applicazione della presente legge.

Art. 20 Assistenza amministrativa tra autorità svizzere ed estere

¹ Le autorità federali competenti in materia d'esecuzione, di controllo, di prevenzione dei reati e di perseguimento penale possono collaborare con le autorità estere competenti nonché con organizzazioni o consessi internazionali e coordinare le indagini qualora:

- a. sia necessario all'applicazione della presente legge o di prescrizioni straniere equivalenti; e
- b. le autorità estere o le organizzazioni e consessi internazionali siano tenuti al segreto d'ufficio o a un equivalente dovere di discrezione e garantiscano nel loro ambito un'adeguata tutela dallo spionaggio industriale.

² Possono segnatamente chiedere alle autorità estere nonché a organizzazioni e consessi internazionali la comunicazione dei dati necessari. A tale scopo, esse possono fornire loro dati concernenti:

- a. la natura, la quantità, il luogo di destinazione e d'utilizzazione, l'impiego nonché il destinatario dei beni;
- b. le persone che partecipano alla fabbricazione, alla fornitura o alla mediazione dei beni;
- c. le modalità finanziarie dell'operazione.

³ Se lo Stato estero accorda la reciprocità, le autorità federali di cui al capoverso 1 possono, di propria iniziativa o su domanda, comunicare i dati secondo il capoverso 2, a condizione che l'autorità estera assicuri che tali dati:

- a. saranno trattati unicamente per scopi conformi alla presente legge e
- b. saranno utilizzati in un procedimento penale soltanto se ottenuti successivamente secondo le disposizioni sull'assistenza giudiziaria internazionale.

⁴ Le autorità federali menzionate nel capoverso 1 possono comunicare i dati in questione anche alle organizzazioni e consessi internazionali alle condizioni previste al capoverso 3; in tal caso si può tuttavia rinunciare al requisito della reciprocità.

⁵ Sono salve le disposizioni sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.

Art. 21¹⁵ Servizio d'informazione

Il servizio d'informazione procura, elabora e trasmette dati, per quanto siano necessari all'esecuzione della presente legge, alla prevenzione dei reati e al perseguimento penale.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 22 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

² Il Dipartimento federale dell'economia¹⁶ può tenere a giorno gli elenchi stabiliti dal Consiglio federale in applicazione degli articoli 2 capoversi 1 e 2 e 8 capoverso 2 lettera b.

Art. 23 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° ottobre 1997¹⁷

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU **2002** 248 256; FF **2000** 2971).

¹⁶ Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

¹⁷ DCF del 25 giu. 1997 (RU **1997** 1703).